



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS

Art. 2

Sostegno alla ricerca scientifica

In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Versione in vigore dal 18 marzo 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus
Estremi	Legge 18 marzo 2021, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-dell/art-2-sostegno-alla-ricerca-scientifica>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it